

Elisa: (ride)....ok grazie buongiorno....

Stefano: >>.

Da questa intercettazione, il cui valore di prova è pieno, a condizione di indicarne con precisione e razionalità il significato (Sezione IV, sentenza 4 ottobre 2019-30 gennaio 2020 n. 3891 - Pres. Fenu; Rel. Cenci; Pm (conf.) Cardia; Ric. Ben Mbarek, in altra materia, ma con principi applicabili), si ricava la prova del fatto che la dr.ssa ~~Jimenez~~ *l'altra volta*", ossia in occasione del controllo di cui al certificato a firma ~~Jimenez~~ del 18.07.2016 - oggetto di sequestro dell'8.11.17 trasmesso con nota 1/25-210-216 del 9.11.2017 dei CC Nas Di Firenze, si era recata presso l'azienda, poi se ne era andata avendo firmato il certificato, lasciando in bianco la parte relativa al peso ("i chili") che fu compilata non da lei, ma da "noi" ("si è scritto in fondo i chili noi", dice Elisa).

Gli argomenti del P.m., che qui si richiamano e condividono (memoria conclusiva del 29.1.2021), sono i seguenti:

<< l'articolo 3 comma 2 lett. b) del Decreto 19 giugno 2000 n. 303 - relativo alle certificazioni di animali e prodotti di origine animale dovute per l'esportazione degli stessi - prevede, testualmente, **"il divieto di rilasciare certificati in bianco o incompleti"** e, come ribadito dalle *"Linee guida operative per l'attività di certificazione per l'esportazione di animali e prodotti da parte delle autorità competenti"* redatte dal Ministero della Salute *"il veterinario certificatore garantisce che il certificato sia emesso in un unico esemplare originale e che [...] non presenti parti lasciate in bianco, tali da poter essere completate da persone diverse dal veterinario certificatore. Se del caso tali parti devono essere barrate;"* (in tal senso la lettera e) pag. 6) e che *"tutte le parti siano compilate prima che la partita a cui si riferisce il certificato esca dal controllo dell'Autorità competente che lo emette"* (in tal senso la lettera f) pag. 6) oltre al fatto che *"il veterinario certificatore ha l'obbligo di verificare la veridicità delle informazioni fornite dall'Operatore del Settore Alimentare"* (in tal senso pag. 5).

Si precisa che le predette Linee guida, pubblicate in data 14 dicembre 2016, *"riassumono le modalità operative già in essere dai tempi della pubblicazione del DM 303/2000"*, come dichiarato dal Veterinario della USL Sud-Est Toscana Dott. Baronti Onelio (nato a Firenze il 26.8.1958) sentito in data 17.10.2018 dai CC NAS di Firenze quale esperto di norme in ambito veterinario affinché fornisse chiarimenti circa la corretta compilazioni dei certificati sanitari per l'esportazione, il quale, appunto, puntualizzava che *"già prima dell'emanazione di dette linee guida si applicavano i principi in esse contenuti"*.

Quanto sopra è stato confermato anche dal Dirigente Veterinario del D.G. Igiene Sicurezza Alimenti e Nutrizione del Ministero della Salute Dott.ssa Ciorba Anna Beatrice, la quale, contattata telefonicamente dai CC NAS, ribadiva che *"le linee guida del 2016 sono state elaborate quali raccomandazioni che, comunque, erano già contenute nelle norme in vigore fino a quell'epoca ed a cui le linee guida fanno espresso richiamo"*. (sul punto si veda l'informativa CC NAS 1/25-377-2016 di prot del 22.10.2018).

Alla luce di tale normativa non può negarsi l'illiceità della condotta tenuta dalla Jimenez anche laddove, come sostenuto dalla difesa, codesto Giudice volesse ritenere che quel *"poi dopo si è scritto in fondo i chili noi"* indicasse *"dopo le due e mezzo"* cioè dopo il suo arrivo e non, come correttamente deve essere interpretata la frase, *"dopo che è andata via"* o comunque *"dopo che ha rilasciato la certificazione"*.

Tale interpretazione, oltre ad essere avallata dall'ulteriore frase pronunciata dall'operatrice di Panapesca ovvero *"anche la dott.ssa ~~Jimenez~~ non vide tutto perché, era un container intero"*, è